

SCRITTI IN ONORE DI EUGENIO PICOZZA

SCRITTI IN ONORE
DI
EUGENIO PICOZZA

Volume II

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2019 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 978-88-9391-667-7

INDICE

VOLUME II

BENEDETTA LUBRANO, <i>Il termine di conclusione del procedimento e le posizioni giuridiche soggettive ottese. I procedimenti in materia di cittadinanza</i>	891
ENRICO LUBRANO, <i>La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in materia disciplinare sportiva: la Corte costituzionale (n. 160/2019) "spreca" un'occasione per la riaffermazione della effettività e della pienezza della tutela e della giurisdizione</i>	915
FILIPPO LUBRANO, <i>Eugenio Picozza Professore emerito insigne avvocato amministrativista. Una persona attiva e buona e soprattutto un amico</i>	949
PAOLA LUCANTONI, <i>Organizzazione del mercato e trading algoritmico</i>	959
MARIA VITTORIA LUMETTI, <i>Analisi critica dell'evoluzione giurisprudenziale in materia urbanistica: brevi note su alcune tematiche</i>	987
MARCO MACCHIA, <i>Il mercato a protezione dell'ambiente: i certificati ambientali</i>	1015
ROSANNA MAGLIANO, <i>Il nuovo quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti</i>	1057
FRANCESCO MANGANARO, <i>La responsabilità per inadempimento degli obblighi della dirigenza pubblica</i>	1079
PATRIZIA MARZARO, <i>Partecipazione consapevole e giusto procedimento di pianificazione</i>	1091
ALFONSO MASUCCI, <i>Vantaggi e rischi dell'automatizzazione algoritmica delle decisioni amministrative complesse</i>	1105
GIOVANNI MODAFFERI, <i>Il finanziamento della ricerca</i>	1119
DONATELLA MORANA, <i>Scienza medica e tutela della salute: una correlazione superabile?</i>	1137

REMO MORZENTI PELLEGRINI, <i>Riflessioni in tema di governance e autonomia delle Università</i>	1149
MASSIMO NUNZIATA, <i>Buona amministrazione e controllo della Corte dei conti: antichi problemi e nuove prospettive</i>	1169
GIORGIO PAGLIARI, <i>La legge regionale Emilia Romagna 22 dicembre 2017, n. 24 su tutela e uso del territorio: una legge di transizione e per la transizione</i>	1215
NINO PAOLANTONIO, <i>Monismo e dualismo del sistema di giustizia amministrativa. Considerazioni a margine di un disegno di legge per l'istituzione di un tribunale supremo dei conflitti</i>	1235
SERGIO PERONGINI, <i>La cognizione diretta da parte del giudice penale dell'uso del bene giuridico territorio</i>	1259
PAOLA PIRAS, <i>Amministrazioni pubbliche, donne, linguaggio di genere. Il femminile negato?</i>	1289
ARISTIDE POLICE, <i>Instabilità delle decisioni pubbliche e dinamiche dello sviluppo economico ed industriale</i>	1319
PIER LUIGI PORTALURI, <i>Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?</i>	1337
GIUSEPPE ANDREA PRIMERANO, <i>Il problema del consumo di suolo</i>	1365
BIANCAMARIA RAGANELLI, <i>Le decisioni pubbliche al vaglio degli algoritmi</i>	1387
MARGHERITA RAMAJOLI, <i>I pericoli del marketplace of ideas considerazioni sparse a latere di due sentenze della Corte di giustizia in tema di assegnazione delle frequenze radiotelevisive</i>	1411
ANNA ROMEO, <i>Attività conoscitiva e attività decisionale dell'amministrazione: verso una nuova dimensione del potere</i>	1423
ROSA ROTA, <i>Principi e istituti ecogiuridici per il governo "rigenerativo" del territorio. Verso un green new deal</i>	1449
FILIPPO SALVIA, <i>La parabola del diritto amministrativo sotto la spinta dei c.d. uomini del fare amici del "macro" e del "profitto rapido". Nemici irriducibili di ogni forma di manutenzione e restauro dell'esistente</i>	1485

GIUSEPPE SANTONI, <i>Obbligo di trasparenza e contenzioso sui costi dell'operazione bancaria</i>	1493
FRANCO GAETANO SCOCA, <i>Sul c.d. interesse strumentale nelle procedure selettive (il contrasto tra giudice amministrativo e giudice europeo)</i>	1503
PIERLUIGI SIMONE, <i>Note sulla dimensione interna e sull'azione esterna di Frontex e dell'EU LISA quali agenzie complementari al "sistema Europol" nella cooperazione di polizia</i>	1525
MARIO R. SPASIANO, <i>Il conflitto giurisdizionale fra interessi pubblici nel prisma del sindacato dell'eccesso di potere</i>	1567
PAOLO STELLA RICHTER, <i>La proprietà e le sue innumerevoli forme</i>	1593
ANTONIO LEO TARASCO, <i>Modelli giuridici per l'incremento della redditività del patrimonio culturale: Italia, Francia e Gran Bretagna a confronto</i>	1601
VALERIO TORANO, <i>Le nuove misure amministrative di contrasto alle delocalizzazioni e di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle imprese beneficiarie di aiuti pubblici</i>	1633
PAOLO URBANI, <i>Sulla pianificazione urbanistica: modalità di acquisizione dei suoli, garanzia dei servizi pubblici e rigenerazione dei beni comuni</i>	1661
ALESSIA VIGNOLI, <i>Il contenzioso tributario: tra materia del contendere e poteri del giudice</i>	1677

PAOLA PIRAS

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DONNE,
LINGUAGGIO DI GENERE.
IL FEMMINILE NEGATO?

SOMMARIO: 1. Premessa. Il contesto. – 2. L'amministrazione e le donne tra nuovi diritti e diseguaglianze. – 3. Il dinamismo della società e la lentezza dell'amministrazione. Lo sguardo "velato" delle amministrazioni pubbliche e il genere invisibile. – 4. L'asimmetria specchio della resistenza al cambiamento. Il femminile negato?

"La lingua c'è perché ci sono coloro che la impareranno"
(Peter Sloterdijk, *Lode all'asimmetria*)

1. *Premessa. Il contesto*

La lettura critica del processo di modernizzazione in atto nella nostra pubblica amministrazione e la riflessione sull'evoluzione delle relazioni instauratesi tra quest'ultima e i cittadini, in un quadro di analisi del mutato rapporto che tra loro intercorre, offrono spunti di interesse anche su un aspetto di carattere settoriale; ma non per questo di importanza marginale, anzi.

Ci si riferisce al rapporto tra cittadine e amministrazioni pubbliche, non solo per ciò che attiene il ruolo che le donne svolgono, o potrebbero assumere, all'interno della pubblica amministrazione; ma anche per ciò che attiene le ripercussioni che la loro crescente presenza ha determinato rispetto al cambiamento sia delle azioni, che del linguaggio delle amministrazioni pubbliche coerentemente a un approccio di genere. Nell'ordinamento, infatti, il rapporto tra lingua e diritto¹ assume, da

¹ La bibliografia sul rapporto tra linguaggio e diritto è molto vasta. A titolo esemplificativo si propongono riferimenti che spaziano dal diritto alla linguistica dalla filosofia analitica alle altre scienze sociali. Per tutti si rinvia a: A. LEVI, *Diritto e linguaggio*, in *Studi dedicati a G. Del Vecchio*, II, Modena, 1932; N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, Riv. trim. dir. proc. civile, 1950, 342 ss.; J. GIBBONS, *Language and the Law*, in *Annual Review of Applied Linguistics*, Vol. 19, Jan. 1999, Cambridge, 156 ss.; R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto*, 2000, 117 ss.; S. SHANE, *Language and the Law*, London-New York,

sempre, una dimensione fondamentale e “... il nesso tra lingua e società è ... portante nella definizione e nell’indicazione dei principi di base, che trovano poi completamente nell’idea degli articoli centrali della Costituzione”².

L’intrinseca dinamicità di quest’ultima, infatti, ha indotto molteplici innovazioni tese anche all’adozione di un linguaggio in sintonia con il processo che negli ultimi decenni ha connotato organizzazione e attività della pubblica amministrazione, grazie alla costante e progressiva crescita della presenza femminile, divenuta stimolo graduale per una nuova organizzazione del lavoro rispettosa della conciliazione dei tempi lavoro e vita, pertanto basata sulla flessibilità e sulle esigenze espresse dal “diverso”³.

Ciò ha dato origine sia a una riflessione in merito alle diverse sfaccettature della presenza delle donne, che alle loro opportunità di partecipazione economica e di esercizio del potere politico (in percentuali da noi ancora marginali) e, in ragione della stretta relazione tra linguaggio, pensiero e cultura⁴, sulla lingua, non tanto in punto di semplificazione e superamento del suo uso burocratico, ma piuttosto di un suo uso attento al genere e non sessista.

Per quanto attiene il primo profilo, l’uso “burocratico” della lingua, esso esprime la resistenza della nostra amministrazione alla semplificazione e alla comunicazione, riflettendone la rigidità e la difficoltà a superare la bolla burocratica che ne permea l’organizzazione. L’adozione di un linguaggio semplice, strumento di reale comunicazione, pertanto

2006; J. GAAKER, F. OST (eds.), *Crossing borders: law, language and literature*, Nijmegen, 2008; R. SCARCIGLIA, *Comparación jurídica y lenguaje*, in ID., *Introducción al Derecho Constitucional Comparado*, Madrid, 2011, 59 ss.; B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L’italiano giuridico che cambia*, Firenze, 2012; AA.VV. *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione*, Roma, 2017.

² T. DE MAURO, *In principio c’era la parola*, Bologna, 2009, 68.

³ Sul punto si rinvia ai dati di cui al Bilancio di genere 2018, documentati nella *Rilevazione delle azioni realizzate dalle amministrazioni per incidere sui divari di genere*, Mef, Ragioneria Generale dello Stato, 2019, Appendice II, www.rgs.mef.gov.it

⁴ Sulla Sapir-Whorf Hypothesis e in punto di relazioni lingua, pensiero e cultura, diffusamente E. SAPIR, B. L. WHORF, *Linguaggio e relatività*, in M. CARASSAI E. CRUCIANELLI (a cura di), Roma, 2017, lettura da integrare con G. LAKOFF, M. JOHNSON, *Metaphors We live By*, Chicago 1980 utile a cogliere quanto il pensiero sia influenzato dalla lingua.

emancipato rispetto all'uso di quel burocratese definito "l'antilingua" da Calvino⁵ e, seppure in minima parte, anche compatibile con l'attenzione alle differenze di genere e con l'emersione di una crescente rivendicazione sociale dell'identità di genere, può dirsi compatibile con il contesto di cambiamento e avvicinamento al cittadino nel quale si inserisce⁶.

In linea generale, "la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua. È, dunque, possibile interrogarsi sulla misura e sui modi in cui la lingua serve ai bisogni del diritto"⁷ e ancor più, direi, cogliere che il diritto è fatto di lingua⁸ ed essa contribuisce alla normalizzazione delle figure giuridiche attraverso il diritto. Perché non ci può essere diritto senza parole⁹ e, al tempo stesso, le parole del diritto devo-

⁵ I. CALVINO, *Per ora sommersi dall'antilingua*, Il Giorno, 3 febbraio 1965, ora in *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Einaudi, 1980, 122-126 e anche in A. COLOMBO, *Letteratura e potere*, Bologna, 140 ss, ristampato da Mengaldo, *Il Novecento*, Bologna, 1994, 277-80. Tema affrontato anche da Pasolini in particolare per quanto attiene le contaminazioni del linguaggio tecnologico, P.P. PASOLINI, *Nuove questioni linguistiche*, Rinascita, a. XXI, n.51, 26/12/1964, 19-22, ora in P.P. PASOLINI, *Empirismo eretico*, 1972, Milano, (poi 2000) duramente contestato da P. CITATI, I. CALVINO, C. SEGRE, *Nuove questioni linguistiche*, a.c. di O. PARLANGELI, *La nuova questione della lingua*, Brescia, 1971.

⁶ Da notare che già nell'Ottocento si prestava attenzione all'importanza del linguaggio semplice e trasparente, G. DEMBSHER, *Manuale, o sia la guida per migliorare lo stile di cancelleria*, Milano 1830. Nel 1997 A. FIORITTO, *Manuale di stile, Strumenti per semplificare il linguaggio nelle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, Bologna, Mulino, si è occupato della semplificazione del linguaggio; sul tema si veda anche T. RASO, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, 2005.

⁷ R. SACCO, *Lingua e diritto*, cit., specie 119 e 131, "La parola esprime una nozione... La lingua ha bisogno di legami tra la parola e l'idea e questi rapporti sono compromessi se la denotazione dei concetti non è ben stabilita" (133); N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 342 ss.; M. JORI - A. PINTORE, (a cura di) *Law and Language, The Italian Analytical School*, Liverpool 1997; U. SCARPELLI, *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976, specie 165 ss in punto di analisi del valore del concetto; S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013.

⁸ M. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto*, Roma 1997, 36.

⁹ Ci si dovrebbe chiedere quale ruolo la lingua e la comunicazione rivestano nella rivendicazione dei diritti; quanto le regole sociali abbiano voce attraverso la lingua. Sul punto magistrali le suggestioni di R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007, 165 dove dice « La parola, una volta nata, dilaga.

no essere molto prudenti¹⁰ e capaci di comunicare efficacemente “portando l’intenzione di chi ha redatto l’atto a qualche effettività”¹¹.

Da un punto di vista metodologico il percorso di analisi sarà sviluppato attraverso diversi momenti: la lettura del rapporto oggi in essere tra l’amministrazione e le donne passando per il tema delle diseguglianze e l’analisi dei nuovi ruoli, dei “nuovi” diritti¹²; poi, in via consequenziale, le ripercussioni sul piano linguistico¹³ e, a seguire, sui servizi. La loro organizzazione, infatti, riflette lo sguardo delle amministrazioni sulle donne, la percezione dei loro ruoli nella società e la sensibilità rispetto ai loro bisogni e diritti e, al tempo stesso trae beneficio dalla presenza femminile crescente nelle amministrazioni in ragione del contributo che esse possono offrire sia per le competenze, che per le diverse caratteristiche della cultura organizzativa.

In merito al piano linguistico, proviamo a muovere l’indagine dall’approccio con cui usualmente media e rete propongono il tema: i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Un *incipit* adeguato alle nostre riflessioni potrebbe essere: perché parlare di rapporti tra

Fabbrica curiose realtà fatte di parole. [...]. L’atto muto non riesce a costituire oggi un’obbligazione destinata ad avere esecuzione in un dato momento del futuro. La parola può creare quella obbligazione. [...]. La parola ha vinto ...».

¹⁰ Sempre CALVINO, *op. cit.*, ci allarma sulle conseguenze che deriverebbero dall’innestarsi dei nuovi linguaggi sull’antilingua: “si tingeranno del colore del nulla” dice.

¹¹ B. TONOLETTI, *Testi giuridici ed efficienza della pubblica amministrazione*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Atti del Convegno, Senato della Repubblica, Roma, 2017, 251 ss, specie 257.

¹² Diffusamente N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Torino, 1990; F. CASAVOLA, *I diritti umani*, Padova, 1997, 2 che lega inscindibilmente la dignità della persona al rispetto delle diversità e afferma “come la maschera esprime la fisionomia del personaggio, non dell’attore, il nome di quell’oggetto della tecnologia teatrale evocò precocemente l’intuizione di una distinguibilità tra l’individuo umano empirico che se ne copriva e la parte dell’azione scenica del personaggio rappresentato. *Persona* diventa dunque rapidamente, già nell’età di Cicerone, la parte, il compito, il ruolo sociale, e in Seneca anche l’opinione che gli altri hanno di noi”.

¹³ Si segnala G. LEPSCHY, *Nuovi saggi di linguistica italiana, Lingua e sessismo*, Bologna, 1989, 61 ss, il quale nell’analizzare i condizionamenti linguistici di genere e interrogandosi su quanto ci riconosciamo nella lingua trovandola adeguata ad esprimere il nostro sentire, sosteneva che “il nostro modo di pensare è condizionato dalla lingua... che siamo noi ad essere parlati dalla lingua e non a parlarla” ed evidenziava che le donne lamentano che la lingua non corrisponde alla loro condizione specifica di donne.

“cittadino” e p.a? Perché cittadino e non persona? Tullio de Mauro ci ha insegnato che ogni parola ha un suo significato, un suo valore. È frutto di una scelta consapevole. Vivere la lingua equivale a vivere la società¹⁴.

Parlare di “cittadino” o di “uomo” ci riporta quasi all’identità della *polis*, di Atene, il cui “ordine politico” era costruito sull’identità umana riferita al maschio; conseguentemente il femminile, quale “altro” rispetto al maschio, era allora da essa escluso¹⁵.

Si potrebbe rispondere che oggi la parola “cittadino” è da intendersi in senso universale poiché prevale l’uso del maschile neutro. Nell’astrazione, cittadino come uomo, nella sua universalità impoverisce il riferimento alle singolarità e privilegia, invece, la generalità, l’astrazione. Se da un lato, infatti, sembra quasi che parlare di uomo, o cittadino, voglia evidenziare una differenza sessuale, dall’altra, invece, l’uso neutro del termine, riferito al genere umano, sembra voler “rendere invisibile” questa differenza¹⁶.

Già nel 1987 Alma Sabatini, in uno studio svolto su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Nazionale per le Pari opportunità tra uomo e donna, scriveva le *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana* evidenziando l’importanza di non ricorrere al maschile neutro non marcato “al fine di rivalutare la forma femminile evitando qualunque forma di gerarchia linguistica”¹⁷.

¹⁴ Diffusamente J. HABERMAS, *Teoria della morale*, Roma - Bari, 1994, 155 con approfondimenti sul fatto che l’individuo è persona solo grazie all’interazione linguistica e alla sua funzione socializzante.

¹⁵ Si pensi all’*Antigone* di Sofocle dove si rappresenta la società dell’antica Grecia nella quale la politica era esclusiva degli uomini. Pertanto il ruolo di dissidente di Antigone che contesta la legittimità della legge “ingiusta” di Creonte che impedisce la sepoltura del fratello traditore Polinice porta alla sua espulsione fuori dalle mura, dove viene murata dentro una grotta dove morirà impiccandosi. Mentre al contrario Polinice troverà sepoltura dentro la città secondo lo schema antico per cui la *polis* rappresenta l’ordine politico al cui interno non c’è spazio per chi non ha la ragione, per chi, come Antigone, non ha riconosciuto come etica la legge del re contestandola. (SOFOCLE, *Antigone*, a cura di G. CITTON, raccolta “*Donne contro*”, Milano 2000; G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, cpv. 7-39, Milano, 1995, trad. it. V. Cicero; G. ZAGREBELSKY, *Dimmi Pericle cos’è la giustizia*, Cagliari, *Lectio magistralis*, inaugurazione AA. 2008-2009).

¹⁶ A. CAVARERO, *Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale*, RN, 2007, 71.

¹⁷ A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, parte III. 1. *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri e della

Percorso proseguito, in linea con le sollecitazioni della Conferenza mondiale di Pechino del 1995, con diversi progetti, tra i quali POLITE (Pari Opportunità e Libri di Testo); la pubblicazione di Raccomandazioni e *Vademecum*¹⁸ e numerose indagini sulla rappresentazione della donna (anche nel linguaggio) nei media¹⁹, nonché dalla direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, del 23 maggio 2007 (da leggersi in collegamento con la quella del Ministro della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio dell' 8 maggio 2002 sul processo di semplificazione) che promuoveva l'uso di un linguaggio non discriminante²⁰.

Tale processo veniva, poi, ripreso, apparentemente, ma non sostanzialmente, con un'inversione di tendenza rispetto al maschile neutro²¹,

Commissione Nazionale per le Pari opportunità tra uomo e donna, Roma, 1987, 100. Per un'analisi critica delle proposte formulate da A. Sabatini si rinvia a A. CARDINALETTI, G. GIUSTI, *Il sessismo nella lingua italiana. Riflessioni sui lavori di A. Sabatini*, Rass.it. di linguistica applicata, 1991, fasc. 2, 169 ss. Critiche anche in LEPSCHY, *op. cit.* Oggi vi è chi parla di discriminazione inconsapevole nella lingua italiana, così P. HUTTER, *Donne: la discriminazione inconsapevole nella lingua italiana*, marzo 2014, il fattoquotidiano.it e chi, come D. LUCCA, propugna l'uso femminile di tutti i sostantivi che indicano le professioni, si veda *Ministra: una parola bellissima*, sempre in il fattoquotidiano.it, 7 marzo 2014 o, ancora, chi, come S. LEPRI, 5 agosto 2013, *Le scorrettezze culturali del linguaggio*, in giulia.globalist.it, propone riflessioni molto critiche in merito all'uso del linguaggio androcentrico.

¹⁸ E. PORZIO SERRAVALLE (a cura di) *Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola, nella vita*, I-II, Milano, 2001.

¹⁹ *Una, nessuna... a quando centomila?* a cura di L. CORNERO, Roma, 2001.

²⁰ La letteratura sul punto è numerosa, ci si limita a richiamare C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere. Problemi attuali dell'italiano*, Studi italiani di linguistica, teorica e applicata, 2000, 507 ss.; ID., *Sindaco e Sindaca: il linguaggio di genere*, Roma-Firenze 2016; ID., *Donne, grammatica e media. Suggestioni per l'uso dell'italiano*, in M. T. MANUELLI (a cura di), INPGI, 2014, http://www.giulia.globalist.it/giuliaglobalistit/Downloads/Donne_grammatica_media.pdf; ID., *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte*, in M. CORTELAZZO (a cura di), *Politicamente o linguisticamente corretto. Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*. Quaderni della Rete per l'Eccellenza dell'Italiano istituzionale, 2, 2014: http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/10rei_robustelli.pdf; F. CORBUSIERO, P. MATURI, E. RUPINI, (a cura di), *Genere e linguaggio: i segni dell'uguaglianza e della diversità*, Milano, 2016.

²¹ Maschile neutro sul quale i linguisti si sono espressi criticamente per il fatto che grammaticalmente non esiste nella lingua italiana, ma dovrebbe parlarsi più correttamente di maschile inclusivo, tra tutti la filosofa L. IRIGARAY, *Parlare non è mai neutro*, Roma, 1991 e la linguista C. ROBUSTELLI, *Ciò che non si dice non esiste*, nell'intervista

dall'Unione Europea che, nel 2009, adottava le linee guida per un linguaggio all'interno del Parlamento²² neutro rispetto al genere. Maschile neutro ritenuto, con alcune eccezioni, massima espressione di un linguaggio non discriminatorio; strumento funzionale a evitare, grazie alla neutralità, la prevaricazione di un genere sull'altro.

Alla luce del processo di cambiamento ora in atto nella p.a. e dell'attenzione che in esso assume il principio di pari opportunità e non discriminazione, ci si dovrebbe sforzare di andare oltre, per capire se un itinerario all'interno dell'amministrazione pubblica alla ricerca delle pari opportunità porti, e per quali vie, alla scoperta di una vera modernizzazione e comprendere quanto l'aspirazione a un linguaggio di genere possa contribuire a superare gli stereotipi sociali²³ e come si ponga rispetto ai "nuovi" diritti²⁴, sempre che di nuovi diritti si tratti.

2. L'amministrazione e le donne tra nuovi diritti e disuguaglianze

Spesso la lettura del rapporto oggi in essere tra l'amministrazione e le donne focalizza il tema delle disuguaglianze e l'analisi dei nuovi ruoli e dei nuovi diritti in via prevalente sul rapporto donne, politica, istituzioni²⁵, con la conseguenza che il dibattito in tema di discriminazione e

rilasciata a A. RIBET, nella quale collega l'uso improprio del maschile neutro all'idea che "la legittima parità rispetto all'uomo sembra che debba essere ratificata dalla parallela conquista del suo titolo al maschile".

²² Come si ricava dalla presentazione del documento su *La neutralità del genere nel linguaggio del Parlamento Europeo* da parte dell'allora Segretario generale H. Romer nel 2009. La scelta del Parlamento Europeo di utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere si prefiggeva l'obiettivo di precludere l'uso di termini che, proprio per il loro riferimento al genere (spesso irrilevante nei documenti a fini sostanziali), potessero indurre una qualunque connotazione di parzialità o di prevalenza di un sesso sull'altro.

²³ E. M. THÜNE, *L'acqua in movimento. Questioni di genere grammaticale e lessico femminile* in G. MARCATO, *Donna e linguaggio*, Padova, 1995, 113; C. ROBUSTELLI, *Donne, grammatica e media*, 2014, 28, 42.

²⁴ G. ARENA, *Nuovi diritti e nuovi poteri*, in *La necessaria discontinuità*, Bologna, 1990, 156.

²⁵ Sul punto si rinvia a M. FORCINA, F. PERRONE, F. PERRONE (a cura di), *Donne, politica e istituzioni*, Lecce, 2007; P. GAIOTTI DE BIASE, *La cittadinanza dimezzata. Il percorso delle donne nelle istituzioni della Repubblica*, in M. L. BOCCIA, I. PERETTI (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, in *Democrazia e diritto*, I, 1988, 43-60; N. SBANO, (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna, 2004.

di pari opportunità tende ad essere incentrato principalmente sulla partecipazione delle donne alla politica istituzionale²⁶ piuttosto che, invece, sulla loro presenza nei vertici dell'amministrazione, delle organizzazioni private, delle società partecipate dagli enti pubblici²⁷, delle imprese,

²⁶ Per un approfondimento sul tema si rinvia alla lettura di F. COVINO, *La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica*, in *Rivista AIC*, 3, 2012; I. SALZA, *Le regole sulla partecipazione delle donne alla politica: dalle cosiddette quote rosa al rinnovato quadro costituzionale*, in *Astrid Rassegna on line* www.astridonline.it anno 4, n. 66, Rassegna parlamentare n. 1/2008. Per una lettura retrospettiva si veda F. BIMBI - A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Torino, 1997, specialmente L. CARLASARE, *La rappresentanza femminile. Principi formali ed effettività*, ivi, 83. Anticipazioni in pillole si rinvengono in A.M. GUIDI CINGOLANI, *La partecipazione delle donne alla vita politica*, in *Il popolo*, quotidiano della Democrazia Cristiana, 3.1. 1945, 1. In relazione all'esperienza regionale A. POGGI, *Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali*, in *Atti del Convegno Le donne e le politiche di pari opportunità nel quadro della nuova riforma del lavoro*, Università di Ferrara, 8 novembre 20002, 17 ss; per ciò che attiene in particolare l'esperienza nella Regione Sardegna si rinvia diffusamente a M. R. CARDIA, *Il ruolo delle donne nelle istituzioni politiche in Sardegna*, in *Nel segno dell'empowerment femminile*, a cura di C. DAU NOVELLI, Cagliari, 2007, 72 ss, dove sottolinea come le donne siano presenti principalmente nei livelli istituzionali di minor peso politico (p.74) e afferma che nonostante "la trama di progresso che le donne hanno pazientemente tessuto in Sardegna... esiste una tara di fondo: la sostanziale debolezza dell'unità femminile sin dal dopoguerra, sin dalla progressiva frantumazione dell'originaria unità antifascista. Da allora si è avviato un processo nel quale i partiti hanno agito da cerniera tra la società e le istituzioni e si è consentito che essi continuassero a praticare una politica ancora espressione sostanzialmente dell'uomo, che la elabora in termini universali". Nonché M.R. CARDIA- S. BENUSSI, *Amministratrici e amministratori in Sardegna*, Cagliari, 2005.

²⁷ Sul punto diffusamente P. PAOLONI (a cura di) *I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari*, Roma 2016; OPENPOLIS, *Occupazione 2020*, www.openpolis.it, specie 18 ss, i cui dati (fonte eurostat, elaborazione agi-openpolis), molto negativi, evidenziano che l'Italia è al secondo posto in Europa per divario dopo Malta; nonché *Rapporto OCSE-Italia*, www.mef.gov.it; ISTAT, *Nota trim. sulle tendenze dell'occupazione*, 1 trim.2019, in www.lavoro.gov.it. Il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato a Cerved il compito di elaborare un'anagrafe delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, per monitorare lo stato di attuazione delle nuove norme. Nel mese di Aprile 2014 in base ai dati dell'Anagrafe" erano donne il 17,2% del totale degli oltre 24 mila membri degli organi di amministrazione e controllo delle 4 mila società non quotate in cui uno o più enti della PA detengono una partecipazione superiore al 50%". In particolare la ricerca evidenzia come la presenza di donne sia molto più alta (pari al 23,8%) negli organi di amministrazione e controllo delle società che hanno rinnovato gli organi dopo il 12 Febbraio del 2013, obbligate quindi ad assegnare al genere meno rappresentato almeno il 20% delle cariche

dell'Università²⁸, o della simmetria con il genere maschile nelle organizzazioni e nelle istituzioni in cui operano²⁹. Ciò equivale a dire che tende a essere letto in modo parziale³⁰. Se osserviamo l'andamento dell'ultimo

in sede di prima applicazione. La quota scende invece al 14,3% nelle società che non hanno ancora rinnovato i propri organi dopo l'entrata in vigore della legge n. 120/2011. Il dato empirico evidenzia il fatto che, se numerose società non si sono ancora adeguate alla normativa vigente, altre hanno modificato il proprio organo di amministrazione da collegiale a monocratico, ponendosi al di fuori dell'ambito di applicazione della legge. Il dato evidenzia in particolare che in queste società meno del 5% di donne ricoprono tale carica facendo pertanto ipotizzare che la scelta di questa trasformazione possa essere stata utilizzata come stratagemma per eludere la norma. Si rinvia, diffusamente, al documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, maggio 2014, *La presenza delle donne nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni*, in www.cervedgroup.com. Nel 2018, grazie alla firma di un *Protocollo d'intesa tra Dipartimento* della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, *Consob e Banca d'Italia*, è stato istituito, con durata quinquennale e decorrenza dal primo gennaio 2019, l'Osservatorio sulla presenza femminile al vertice delle società. Obiettivo rendere più efficace, coordinata e incisiva l'azione a sostegno della presenza delle donne negli organi societari delle imprese quotate e non quotate, sia a controllo privato, che pubblico. L'esame dei dati evidenzia che la rappresentanza femminile è cresciuta di 558 unità tra le società quotate in borsa e di 660 tra le controllate pubbliche. Per la prima volta, nel 2017, si è rilevato che le donne che siedono nei *board* delle società quotate è maggiore di un terzo rispetto al totale dei membri dei consigli d'amministrazione di queste aziende. Se nel 2010 la percentuale di donne presenti nei CDA era pari al 6,8% nel 2017 la percentuale è stata stimata nel 33,6% cfr. Ministero Pari Opportunità, *Quote di genere*, 2018.

²⁸ M. F. BAGUES, M. SYLOS LABINI e N. ZINOVYEVA, *Le quote rosa non superano l'abilitazione*, in lavoce.info, 24 giugno 2014 definivano "ancora lunga la strada per la parità di genere all'università dove le donne sono la maggioranza di laureati e dottori di ricerca (rispettivamente 58,9 e 53,3 per cento), ma rimangono in minoranza tra ricercatori, professori associati e ordinari (rispettivamente 45,6, 35 e 21,1 per cento)". Gli Autori evidenziavano che "se il processo di convergenza continuasse al ritmo degli ultimi venticinque anni, bisognerebbe aspettare il 2046 per avere la metà di docenti donne e addirittura il 2073 per ottenere lo stesso risultato tra gli ordinari"; R. FRATTINI, P. ROSSI, *Report sulle donne nell'università italiana*, in *Meno di Zero*, 2012, <http://menodizero.eu/saperepotere-analisi/247-report-sulle-donne-delluniversita-italiana.html>.

²⁹ I dati per il 2018 (ultimi disponibili) evidenziano un sensibile, ma non sufficiente, miglioramento per quanto attiene la "valorizzazione politica" delle donne, ossia la partecipazione femminile alla gestione della cosa pubblica; il conseguimento della parità di genere nelle aree dell'"istruzione" e della "salute e sopravvivenza"; un grave ritardo sul piano della "partecipazione ed opportunità economiche" (dove l'Italia si colloca al 118° posto su 149 paesi). Fonte: *World Economic Forum - Global Gender Gap Report 2018*.

³⁰ Il tema richiede una valutazione di ampio respiro sui presupposti a monte di tale esigua partecipazione e sugli interventi necessari per il cambiamento. In particolare sulle

quinquennio e compariamo i dati resi disponibili dalla Ragioneria dello Stato per l'anno 2014 con quelli omologhi relativi al 2019, rileviamo per l'anno 2014 una distribuzione del personale nelle amministrazioni che evidenzia un notevole squilibrio tra i comparti caratterizzandosi per la superiorità, in valori percentuali, della presenza femminile solo in alcuni di essi come la scuola, la carriera penitenziaria, il SSN, la carriera prefettizia e i ministeri. Dati confermati anche per il 2019 dove la scuola continua a essere il comparto della pubblica amministrazione con la presenza femminile più spiccata (79% donne) e il secondo settore per presenza femminile quello penitenziario, con il 69% di presenze, di cui 217 dirigenti. Seguono, poi, le impiegate nel servizio sanitario nazionale che rappresentano il 66%, quelle delle Regioni a statuto speciale che costituiscono il 60% e quelle dedite alla carriera prefettizia il 58%.

Complessivamente il mondo della pubblica amministrazione conta oggi il 56,6% di presenza femminile, su un totale di 3 milioni di dipendenti dei quali, negli ultimi dieci anni, le dirigenti donne nel settore pubblico sono passate dal 42% al 50,6% del totale, anche, e soprattutto, in ragione del pensionamento di oltre 10 mila dipendenti maschi, più che per l'aumento di assunzioni femminili.

Anche questo aspetto delle pari opportunità è rilevante,³¹ rappresenta uno dei risvolti portanti dell'uguaglianza³² che, in quanto tale, non si

azioni necessarie all'interno e all'esterno dell'amministrazione per favorire, al di là degli stereotipi classici, il riconoscimento del ruolo che la donna svolge nella società e di quello che in prospettiva potrà "dare" in una valutazione sia di medio che di lungo periodo. Non solo, quindi, secondo un approccio basato su una valutazione rivendicativa di diritti, bensì sul valore di risorsa fondamentale per la società. Sul punto, diffusamente, A. SIMONE, *I talenti delle donne: l'intelligenza femminile al lavoro*, Torino, 2014.

³¹ Sulle pari opportunità si rinvia a A. DONÀ, *Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*, Roma-Bari, 2006,13; M. BENEDETTI, G. BERTEZZORO, H. CAROLI CASAVOLA, M. DE BELLIS, E. MORLINO, S. PELLIZZARI, *La parità di genere nella pubblica amministrazione*, Napoli, 2013.

³² È doveroso ricordare in questa sede il contributo di S. NICCOLAI, *La partecipazione politica delle donne in sessant'anni di trasformazioni della politica e delle donne*, in *Nel segno dell'empowerment femminile*, a cura di C. DAU NOVELLI, Cagliari, 2007, 171 ss, specie 181, dove afferma che "il principio di uguaglianza davanti alla legge... è sostituito progressivamente da un generalizzato principio di non discriminazione e di parità di trattamento. Anche se per certi versi i due principi possono sembrare collimanti, essi non sono affatto la stessa cosa" e poi, alla nota 15, sempre alla pagina 181, dubita anche del fatto che il "cosiddetto principio di non discriminazione sia veramente un principio" dicendosi orientata piuttosto a considerarla una "regola".

presta ad essere scomposta in tante uguaglianze. C'è o non c'è³³: “rappresenta un obiettivo, un cammino fatto di stadi, di arresti, di sviluppi, ma pur sempre un unico processo”³⁴. Non possiamo, pertanto, pensare di scinderla in tante uguaglianze. Guardiamo, ad esempio, alla nostra Costituzione che all'art. 3 introduce il principio prima in senso formale, poi sostanziale, apparentemente quasi fosse possibile una scissione tra “due” uguaglianze³⁵. Così non è: l'una è complementare all'altra. Due facce di una stessa medaglia: il progetto politico che si dipana nell'intera Costituzione³⁶. Senza uguaglianza in senso sostanziale non può parlarsi di uguaglianza. Ed ecco, allora, la necessità di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che precludono l'effettiva parità dei sessi nei punti di partenza; ma non solo nei limiti espressi dall'art. 51 della Costituzione³⁷.

³³ A sostegno di tale affermazione si rinvia alla lettura degli atti dell'Assemblea Costituente, art. 7 del progetto, discusso e approvato nella seduta del 24 marzo, dove emerge che l'on. Basso, relatore presso la prima sottocommissione, affermò (vedi 36) l'insufficienza dell'eguaglianza puramente formale per sostenere la costruzione di uno Stato democratico “l'essenza dello stato democratico consiste nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale...”. Sull'eguaglianza A.S. AGRÒ, *Commento all'art. 3 comma 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, 1975; L. PALADIN, *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Milano, 1965; con approccio diverso, L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH, Bologna, 2005; peraltro già critica in *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, Foro Italiano 1996, I, 1971 dove sostiene che l'eguaglianza formale serve a “non realizzare quella sostanziale”. Illuminante il percorso seguito da S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, specie 147 ss., per analizzare il principio di uguaglianza e le sue contraddizioni ed evidenziare come l'articolazione nei due commi da un lato “conferma rilevanza e limiti dell'eguaglianza formale per la costituzione del soggetto; e, dall'altro, fa emergere le condizioni materiali dell'esistenza delle persone concrete”.

³⁴ G. PISTORIO, *Le donne nell'ordinamento comunitario*, in M. GIGANTE (a cura di), *I diritti delle donne nella costituzione*, Napoli, 2007, 171 ss, specie 183.

³⁵ C. GIORGI, *L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale*, costituzionalismo.it, 3/2017, 55 ss.

³⁶ M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma 2017.

³⁷ Sul riequilibrio di genere e la partecipazione politica cfr. A. FALCONE, *Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano*, in *Rivista AIC n. 1/2016* e in P. MARSOCCI (a cura di), *Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo. Atti degli incontri del progetto Eupolis*, vol. II, Napoli, 2016. Per un approfondimento sui precedenti della modifica costituzionale e

Penso alla necessità di una lettura dell'uguaglianza nel senso più ampio, suggerito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, quale obiettivo trasversale dell'intero agire comunitario (art. 2 TCE)³⁸ al di là dell'originaria concezione che la circoscriveva restrittivamente al momento lavorativo³⁹ e ad un'eguale retribuzione⁴⁰ oppure,

sugli obiettivi principali della modifica dell'art. 51, ossia la copertura costituzionale di tutti i provvedimenti da adottarsi in democrazia paritaria, specialmente in tema di designazione alle cariche politiche rappresentative, si rinvia AA.VV., *Pari opportunità. La modifica dell'art. 51 della Costituzione e le leggi elettorali*, Astrid, Roma, 2003, in www.astridonline.it; in punto di parità dei sessi nella rappresentanza passando da considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, sulla sentenza n. 49 del 2003 e sull'ordinanza della Corte Costituzionale n. 39/2005 si veda E. FRONTONI, *Donne e rappresentanza politica*, in *I diritti delle donne nella Costituzione*, cit., 115 ss. In particolare sulle sentenze della Corte costituzionale n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 si veda S. NICCOLAI, *Non per piacer mio... un appunto sulle azioni positive a favore delle donne in materia elettorale*, in *Presente e futuro*, n. 16, 2003, 79 ss. dove l'Autrice afferma che la prima delle due sentenze sarebbe più rispettosa per le donne di quanto non sia, invece, la seconda. Su Corte Cost. n. 49 del 2003 si rinvia a L. CARLASSARE, *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. Cost.* 2003, 364, ss. Per un approccio critico sulla modifica dell'art. 51 nel senso della possibilità di conseguire i medesimi risultati a prescindere da una sua modifica e per tramite della sua interpretazione combinata con l'art. 51 si veda A. DEFFENU, *La revisione virtuale dell'art. 51 Cost.*, Quaderni di diritto costituzionale, n. 3/2002, 618; in merito alla problematica relativa al rapporto tra la legge cost. n. 1/2003 e la pronuncia della Corte Costit. N. 422/1995 si rinvia a P. CARNEVALE, *La revisione costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna problematica*, Rivista AIC 1/2013, par. 4, 8-10.

³⁸ G. CHITI, *Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam*, in *Riv. It. dir. pubbl. com.*, 2000, 851 ss.

³⁹ Per una visione di ampio respiro sul tema paiono interessanti le considerazioni svolte da R. DORE, *Il lavoro nel mondo che cambia*, Bologna, 2005, in particolare nel cap. 3, 67 ss. il cui incipit è "ho asserito che una tendenza ad una maggior disuguaglianza di reddito è più o meno inevitabile in qualsiasi sistema di mercato con elevata tecnologia... ho anche osservato la tolleranza crescente nei confronti della disuguaglianza..."; ma anche cap.1, 31 e 33 per un riferimento al tema della conciliazione lavoro e famiglia nonché a quello dell'uguaglianza di genere.

⁴⁰ Per quanto attiene il profilo salariale, i dati del WEF relativi al 2018 evidenziano il gap maggiore fra il valore dell'indice italiano e quello medio dei Paesi inclusi nel GLOBAL GENDER GAP REPORT 2018. L'Italia, infatti, con un indice del 51,2% a fronte di una media del 64,5% degli altri Paesi, si colloca al 126° posto. Cfr. *Global Gender Gap Index - Focus Italia 2018 - Economic participation and opportunity*. In dottrina, diffusamente, M.V. BALLESTRERO, *La Costituzione e il lavoro delle donne. Uguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità*, in *I diritti delle donne nella Costituzione* (a cura di M. GIGANTE), Napoli 2007, 75 ss.; M.V. BALLESTRERO, *Il diritto del lavoro e*

oggi, alla quasi esclusiva attenzione alla presenza delle donne nelle istituzioni⁴¹.

Su più tavoli e in più occasioni si è parlato, e si parla, di “aiutare” le donne, di disegnare un percorso di “sostegno”⁴². Tale impostazione sembra fondata sul presupposto della loro vulnerabilità⁴³, peraltro in-

la differenza di genere, in *Riv.giur.del lavoro e della previdenza sociale*, 1998, I, 287 D. IZZI, *Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti*, Napoli, 2005; T. TREU, *Commento all'art. 37 della Costituzione* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., art. 35-40; M. BOZZANO, *Assessing Gender Inequality among Italian Regions: The Italian Gender Gap Index*, Quaderni del Dipartimento di economia politica e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Pavia, 2012, <ftp://economia.unipv.it/new/q174.pdf> ; COMMISSIONE EUROPEA, *Colmare il divario retributivo di genere nell'Unione Europea*, 2014, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_it.pdf; VILLA P. (a cura di), *Differenziali retributivi di genere: come misurare e come leggere il differenziale salariale tra uomini e donne*, 2010, http://afi-ipl.org/wp-content/uploads/X_2010_Differenziali-retributivi-di-genero_ManualeVILLA.pdf.

⁴¹ A. BALDASSARRE - G. SCACCIA, *La rappresentanza politica nel parlamento europeo e negli Stati membri dell'Unione*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2003.

⁴² Nel senso, pienamente condivisibile, dell'importanza dell'assunzione di consapevolezza del proprio ruolo nella società, si esprimeva fin dal 1800 S. Morelli quando affermava che il giorno in cui le donne italiane avrebbero avvertito “da sé medesime l'interesse alla propria dignità ed apprezzato legittimamente la forza del loro diritto appoggiando efficacemente i pochi che lo sostengono, sarebbe stato il giorno della vittoria di un gran principio, che avrebbe aperto l'era della loro redenzione giuridica” (corsivi miei), si veda A.M. ISASTIA, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, in *Salvatore Morelli (1824-1880): Emancipazionismo e democrazia nell'ottocento europeo*, a cura di G. CONTI ODORISIO, Roma, 1992, 109 ss.

⁴³ Necessario riflettere sull'autorevole posizione di M. FINEMAN, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, *Emory Law Journal*, 2010, 60(2), 251-275, in part. 269-273, che qualifica la vulnerabilità non come condizione negativa, bensì positiva che genera azioni solidali da parte di uno Stato responsabile e afferma “... *The final component of a vulnerability analysis focuses attention on the institutions that can give us resilience in relation to our human vulnerability. This connection between resilience and institutions in the first instance suggests a corresponding connection between those institutions and the state. Surely the reality of our universal fragility has played some role in the design and construction of our societal institutions...*”; sempre nel senso della valutazione positiva della vulnerabilità quale condizione universale e condivisa, IDEM, *The Vulnerable Subject: anchoring Equality in the Human Condition*, *Yale Journal of Law and Feminism*, 20 (1), 2008, 1-23; si rinvia inoltre a S. ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra “pretese di giustizia e”pretese di diritto”*. *Alcune considerazioni critiche*, in *Politica del diritto*, 2016, Bologna, 475 ss., nonché a T. CASADEI, (a cura di) *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, 2012, in part. O. GIOLO, *Le periferie del patriarcato. L'uguaglianza, i diritti umani e le donne*, in T. CASADEI, *Diritti uma-*

trecciata a pregiudizi e stereotipi. Sull'idea che, a dispetto di quel valido "approccio delle capacità" auspicato da A. Sen⁴⁴, le donne siano invece immaginate deboli, dunque non pienamente riconducibili ad un parametro di normalità e, conseguentemente, potenzialmente fragili ed escluse⁴⁵. Percorso che si ritiene, invece, da leggere coerentemente alla posizione di M. Fineman e alla valutazione della vulnerabilità quale condizione non negativa, universalmente condivisa, alla quale lo Stato deve porre rimedio attraverso scelte e azioni positive⁴⁶ finalizzate a un uso ottimale delle risorse al fine di creare condizioni di pari opportunità e non discriminazione nel loro essere precondizione per il conseguimento del benessere generale⁴⁷. Strumento funzionale all'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale⁴⁸.

La maturazione del processo verso l'uguaglianza impone, dunque, un approccio diverso, che non muova dalla presupposta debolezza delle donne⁴⁹; che non le appiattisca attraverso valutazioni che delimitano i

ni e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni e aporie, Torino, 2012, 119 ss.; M.G. BERNARDINI, B. CASALINI, O. GIOLO, L. RE, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Methexis, Bollettino telematico di Filosofia politica, 2018

⁴⁴ A. K. SEN, *La disuguaglianza. Un esame critico*, Bologna, 1992, 38 ss., 43 ss., 76 ss., 107 ss.; concetto poi ripreso da M. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, 2001.

⁴⁵ Si pensi, infatti, alle numerose azioni positive introdotte nel nostro ordinamento al fine di conseguire attraverso strumenti definiti di "diritto diseguale" obiettivi di eguaglianza sostanziale, A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH (a cura di) *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, 2005, parte I. Il processo riflette la posizione di S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, *Filosofia Politica*, 3, 2007, 374.

⁴⁶ Diffusamente L. GAETA, L. ZOPPOLI (a cura di), *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive*, Torino, 1992

⁴⁷ M. FINEMAN, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, op. loc. cit.

⁴⁸ M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Costituzione italiana: art. 3*, Roma 2017; C. MCKINNON, *Substantive equality: A perspective*, *Minnesota Law Review*, 96, 2011, 1-27; S. FREDMAN, *Substantive equality revisited: A rejoinder to Catharine MacKinnon*, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 14, Issue 3, July 2016, 747-751; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992; L. FERRAJOLI, *Il significato del principio di uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, nn. 2-3/1994, 475-88.

⁴⁹ Si rinvia qui, ancora, ad esivamente, a M. FINEMAN, *op. ult. cit.*, e al suo pensare la vulnerabilità andando oltre la valutazione di genere, ma guardando anche alle differenze legate alle situazioni e al ruolo che in quest'ambito svolgono le relazioni (economiche, sociali, culturali e istituzionali) tra individui e tra persone e Stato. In linea con quest'approccio, mi piace sottolineare l'affermazione di S. NICCOLAI, *La partecipazione politica delle donne in sessant'anni di trasformazioni della politica e delle donne*, in *Nel segno dell'empowerment femminile*, a cura di C. DAU NOVELLI, Cagliari, 2007, 171 ss.,

problemi di una categoria, magari la più svantaggiata, con la conseguente “concessione” di strumenti compensativi⁵⁰ che rischiano di minarla ancora di più⁵¹; ma, al contrario, letta in un quadro universale.

Un approccio slegato dall’idea, troppo frequente, che le pari opportunità possano essere conseguite per legge, ma, al contrario, in linea con il principio secondo cui non esistono leggi che possano dare valore al genere femminile se esso non è riconosciuto socialmente⁵². Come rappresentava già Orazio, in tempi molto lontani, quando nelle Odi si chiedeva a cosa servissero le leggi, “vane senza un cambio di costumi”⁵³.

Il presupposto corretto dal quale muovere non può, dunque, che basarsi su una lettura consapevole della società e dell’amministrazione pubblica che in questa insiste e opera, alla luce del fatto che il mondo è basato sulle diversità ed è fatto di persone: uomini e donne;⁵⁴ non di soli uomini. Che una società che si esprime per essere prevalentemente di servizi non può prescindere dai bisogni “delle persone” e dai loro diritti, valutati consapevolmente, in ragione delle diversità e del loro valore:

specie 185 dove afferma “Il potere del femminile di reinterpretare le condizioni di realtà per costruirvi una libertà possibile, è ciò che viene combattuto ogni qual volta si sottolinea delle donne la subalternità, il perdurante grado di esclusione e si cerca di contenere la capacità trasformativa del reale che ogni narrazione di una diversa esperienza racchiude”.

⁵⁰ LIBRERIA DELLE DONNE MILANO (a cura di), *Non credere di avere diritti*, Torino, 1987, 72-73.

⁵¹ Si pensi alle condivisibili reazioni critiche seguite alla lettera scritta da G. Cerrina Feroni, M. D’Amico e T. Groppi, ai Presidenti delle Camere, e poi sottoposta alla pubblica adesione, per stigmatizzare l’assegnazione in sede parlamentare a soli uomini di 21 “posizioni” su 21 come grave *vulnus* all’art. 51 Cost. Pienamente condivisibili sul punto A. ANZON DEMMIG, *Dignità delle donne e parità tra i sessi nell’accesso a uffici pubblici e a cariche elettive (a proposito della protesta di costituzionaliste e costituzionalisti)*, *Osservatorio costituzionale*, 3/2018 123 ss, specie 125 e S. NICCOLAI *Nomine, contro la carica dei 21 uomini il rimedio non sono le quote*, *Manifesto*, 26 luglio 2018.

⁵² ID., *op. ult. cit.*, 72-73.

⁵³ Cfr. Q. ORAZIO FLACCO, *Odi*, III, 24, in G. NUZZO, *Rileggere la lirica di Orazio*, Palermo, 2005.

⁵⁴ Mi sembra interessante ricordare che già nel 1945 si sosteneva che le donne avrebbero potuto dare “un indirizzo più sereno ed equilibrato alla vita pubblica italiana” a partire dall’amministrazione del comune a quella centrale dello Stato, così G. ANDREOTTI, *Il peccato di assenza*, in *Il popolo*, 23 maggio 1945, 1. Rinvio anche a S. NICCOLAI, *La partecipazione politica delle donne*, cit., 180, dove, in sintonia con le mie affermazioni nel testo, parla di politiche di *governance* “tenute in piedi da mondi dove le donne stanno, i mondi del lavoro, delle amministrazioni, delle ong, degli assessorati”.

ricchezza e non disvalore. Anche nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e rispetto al ruolo che esse svolgono per offrire risposte con azioni tese a superare sia le differenze costitutive⁵⁵ (come quelle di genere) che quelle conseguenti all'essere inseriti in istituzioni sociali che inducono dipendenze (come ad esempio avviene nel caso della famiglia e dell'iscrizione delle attività di cura alle donne).

3. Il dinamismo della società e la lentezza dell'amministrazione. Lo sguardo velato delle amministrazioni pubbliche e il genere invisibile

Si ritiene opportuno, allora, riflettere sul fatto che dobbiamo alla CE la lettura sociale dell'uguaglianza tra i sessi (la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e Consiglio, del 5 luglio 2006, al considerando n.3 va addirittura oltre e afferma che il campo di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso; ma si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso⁵⁶) nonché l'identificazione del principio di uguaglianza nel *gender mainstreaming* quale "strategia sottesa a ogni scelta politica e ad ogni azione di governo" orientata al conseguimento della parità tra i generi⁵⁷ dove il processo necessario per

⁵⁵ L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, n. 2/1993, 49-73.

⁵⁶ In data 27 febbraio 2008 veniva presentato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE sull'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego dalla cui relazione illustrativa si ricava la volontà di offrire un quadro più chiaro della disciplina comunitaria attraverso la scelta di raggruppare le direttive 2006/54/CE e 76/207/CEE nonché le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Lo schema di decreto ridefiniva la nozione di discriminazione e, intervenendo sul Codice delle pari opportunità, ne proponeva alcune modifiche, come anche in relazione al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativo alle misure a sostegno e tutela della maternità e paternità. Dopo 10 anni, l'attività delle istituzioni europee è approdata infine, al Piano di Azione 2017-2019 sul contrasto al divario retributivo di genere. Nel nostro Paese la spinta delle istituzioni europee ad adottare strumenti regolatori per la promozione della parità di genere, è approdata nel "Codice delle pari opportunità", il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, nel D.P.R. del 30 novembre 2012, n. 251 e nella Legge "Golfo-Mosca" (n. 120/2011).

⁵⁷ Dunque uguaglianza non solo e non più come fine, bensì come mezzo, si vedano in tal senso la Dichiarazione e il Programma d'azione dell'ultima Conferenza mondiale

raggiungere il risultato coincide con il risultato medesimo: l'obiettivo. Dove l'emancipazione che, con un'espressione forse abusata e generica, viene individuata nell'*empowerment* femminile, è espressione di un processo consapevole che coinvolge le donne come attrici anche nel rapporto con l'amministrazione e la produzione del diritto.

In questo caso, potrebbe dirsi, dunque, che *l'empowerment* femminile è un processo che volge a ottenere una risposta ai bisogni, al riconoscimento di diritti⁵⁸, all'attribuzione di poteri e responsabilità nel rapporto con la pubblica amministrazione e al suo interno.

Rapporto da leggersi verso l'esterno, nell'ambito delle relazioni amministrazione-cittadine fruitrici di servizi e, all'interno, dove le cittadine diventano risorsa dell'apparato organizzativo. È vero, infatti, che una delle principali funzioni delle pubbliche amministrazioni è l'erogazione di servizi rivolti alla generalità dei cittadini. L'attenzione alla differenza di genere, propria di amministrazioni al passo con i tempi e con il dinamismo che caratterizza il maturare delle sensibilità, deve portare l'amministrazione pubblica a scelte strategiche trasversali in una logica di *mainstreaming* sia in punto di organizzazione interna, che esterna, giacché solo questo approccio consentirà la valorizzazione delle differenze anche in termini di risposte ai bisogni e il conseguente soddisfacimento dell'interesse pubblico.

In questo quadro, se percorressimo un viaggio virtuale all'interno delle amministrazioni pubbliche, potremmo ricavare (sempre dai dati della ragioneria dello Stato) che la presenza femminile è pari al 56,6%, anche se distribuita disegualmente tra i vari enti⁵⁹.

La dirigenza di seconda fascia, mediamente, solo per il 33% è espressa dalle donne e quella di prima fascia, mediamente, solo per il 19%. Se, al contrario, osserviamo, poi, i dati sul personale in *part time* ricaviamo, invece, che circa il 32,4% è rappresentato da donne e solo l'8,5% da uomini⁶⁰.

sulle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995.

⁵⁸ LIBRERIA DELLE DONNE MILANO (a cura di), *Non credere di avere diritti*, op. loc. cit; ma sul punto anche, diffusamente, C. DAU NOVELLI (a cura di), *Nel segno dell'empowerment femminile. Donne e democrazia politica in Italia e nel mondo*, Cagliari, 2007.

⁵⁹ Per gli ultimi dati della Ragioneria dello Stato del 2019 si rinvia a MEF, *Bilancio di genere*, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/.

⁶⁰ Si rinvia per gli ultimi dati della Ragioneria dello Stato del 2019 ai dati ISTAT e a MEF, *Bilancio di genere*, cit.

Dati che si commentano da soli e, naturalmente, hanno una ragione e non possono essere letti in modo corretto se decontestualizzati da una valutazione complessiva, bensì in modo integrato a ulteriori indicatori come, ad esempio, la distribuzione anagrafica, il titolo di studio⁶¹ e la localizzazione territoriale⁶².

La ragione di questo quadro è data dalla graduale emersione e dalla rivendicazione del nuovo ruolo che le donne svolgono come risorsa fondamentale per la società. Pur nella consapevolezza che non solo il nostro ma nessun Paese tratta in modo uguale uomini e donne⁶³.

Cittadine che, in passato, sono sempre state considerate come un costo sociale nel rispetto del paradigma bipolare che, tradizionalmente, le ha opposte all'amministrazione, oggi sono, sempre più, apprezzate nel loro essere risorsa, anche, ma non solo, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (penso in questo caso al ruolo svolto nell'attività di cura, letta, e vissuta, nel nostro Paese non come una responsabilità collettiva, bensì femminile, familiare, parentale).

Ciò è talmente vero che la già richiamata direttiva del 23 maggio 2007, sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche, nella parte VI, dedicata alla formazione e alla cultura organizzativa, sosteneva che questa dovesse

⁶¹ I dati ISTAT 2019 evidenziano che il 54% delle dipendenti pubbliche donne è in possesso della laurea a fronte del 46% di uomini.

⁶² Per una lettura complessiva del contesto si rinvia alle tabelle riportate in appendice e costruite sui dati la cui fonte è rappresentata dalla banca dati della ragioneria dello stato <http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi>.

⁶³ Si rinvia agli interessanti dati dell'EU Gender Equality Index, costruito attraverso una scala da 1 (totale disparità) a 100 (totale parità), che misura le differenze tra donne e uomini nell'ambito delle politiche dell'UE sulla base di indicatori legati al lavoro, al denaro, alla conoscenza, al tempo, al potere e alla salute, nonché ad ulteriori due dati sulla violenza di genere e le disuguaglianze intersezionali che consentono di cogliere come il genere interagisca con l'età, l'istruzione, la composizione della famiglia, il paese di nascita e la disabilità. Dall'Indice emerge che in nessun Paese Europeo esiste una piena uguaglianza. Per l'Italia si ricava la progressione del nostro Paese di 12 posizioni nell'arco temporale compreso tra il 2005 e il 2019, (con 63 punti, dunque sempre notevolmente al di sotto della media europea di 67.4 punti, in particolare con 4 punti di incremento dal 2005 al 2015 e 1 punto dal 2017 al 2019), EIGE, <https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-italy>. Di particolare interesse A. SEN, *Hunger and Public Action*, Oxford, 1989 che ha parlato di *missing women* a significare le donne che esisterebbero se non vi fosse l'assenza di equità globale sotto il profilo del godimento dei diritti 6, 8 milioni, concetto poi ripreso dallo stesso Autore in *Missing women*, British Medical Journal, 1992.

essere orientata alla *valorizzazione del contributo di donne e uomini nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità*; individuava la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti fondamentali per favorire la cultura di genere e prevedeva che, a questo scopo, le amministrazioni pubbliche debbano utilizzare in tutti i documenti di lavoro un linguaggio non discriminatorio (lett.e). Percorso proseguito e implementato, se pure lentamente, negli anni con il conseguente miglioramento di posizione per l'Italia nell' *EU Gender Equality Index*.

Quanto "pesa", dunque, in termini di uguaglianza sostanziale, sulle azioni positive, il linguaggio o meglio, un suo uso non sessista?

Nell'emergere dei nuovi ruoli delle donne nell'amministrazione e della parallela rivendicazione non più solo di bisogni, ma di diritti, si ricavano strumenti che consentono di evidenziare il generale cambiamento di approccio dell'amministrazione che, come si è già anticipato, coinvolge cittadini e cittadine⁶⁴ sia nella loro valenza di risorse umane nell'ambito di un rapporto interno all'Amministrazione, appena esaminato, che quali fruitori e fruitrici di prestazioni nel rapporto esterno .

In quest'ottica può sostenersi che il rapporto donne/amministrazione in applicazione del principio delle pari opportunità non debba essere considerato solo come risposta a un bisogno individuale, frutto di una prestazione "quasi dovuta" da parte dello Stato. Conseguenza dell'evolversi del "pensiero della differenza"⁶⁵ o del "mito delle sfere separate"⁶⁶, ma quale finalità di interesse generale, bene comune; percorso d'arrivo di una cittadinanza finora incompiuta⁶⁷ maturata grazie

⁶⁴ Fin dal 1944 G. GIANNINI, *Equità insopprimibile eleganza. Gonne e pantaloni in politica*. In *L'uomo qualunque*, 27 dicembre 1944, 2, affermava che la donna "ha gli stessi diritti perché ha le stesse sofferenze degli uomini: e la sua maggiore e migliore sensibilità può forse impedire, nel futuro, molte delle corbellerie che oggi si fanno"; sempre sui diritti si veda E. SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti, 1861-2000*, Milano, 2004.

⁶⁵ Il pensiero filosofico della differenza assume la differenza sessuale quale categoria centrale nella costruzione dell'identità. È stato sviluppato in Europa da L. IRIGARAY, *Io tu, noi. Per una cultura della differenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992 e F. HERITIER, *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza*, Roma-Bari, 1997.

⁶⁶ Sul punto, diffusamente, R. KANTER, *Men and women of the Corporation*, Basic books, NY., 1977.

⁶⁷ I. DOMIJANNI, *Eredi al tramonto. Fine della politica e politica della differenza*, in M. TRONTI, *Politica e destino*, Roma, 2006, in part. 137; analogamente M.R. CARDIA, *Il ruolo delle donne nelle istituzioni politiche in Sardegna*, in C. DAU NOVELLI (a cura di), *Nel segno dell'empowerment femminile*, cit. 72 ss, specie 82 dove parla di cittadinanza

ai cambiamenti intervenuti in ragione al processo di modernizzazione.

Cambiamenti che, al tempo stesso, possono dirsi causa ed effetto di tale processo. Dove i nuovi ruoli non possono essere letti solo nell'ambito del sistema italiano di *welfare* costruito intorno all'idea che il *caring* sia una responsabilità femminile⁶⁸; un *welfare* familistico, paternalistico ed orientato all'affermazione di strutture, anche linguistiche, di tipo patriarcale. Ma anche per il riconoscimento che nonostante il progresso delle donne nella società italiana esprima molte contraddizioni⁶⁹, esse hanno maturato importanti conquiste nella società, nelle istituzioni e nell'Amministrazione⁷⁰.

asimmetrica. Nel testo non mi riferisco ai diritti quale rivendicazione del movimento femminista così come espressi da M. WOLLSTONECRAFT nel 1792, *A Vindication of the Rights of Woman*, Thomas and Andrews, Boston, 1792, trad. it., *I diritti delle donne*, Roma, 1977, bensì ai diritti quale situazione giuridica soggettiva espressione della nostra età (definita *dei diritti* appunto). Sull'estensione asimmetrica della società come caratteristica imprescindibile e sull'utopismo della simmetria si veda P. SLOTERDDIJK, *Lode all'asimmetria*, in *Il mondo dentro il capitale*, Milano, 2006, 320, in part. 323, "Il principio dell'estensione asimmetrica... penetra anche il settore chiave della sfera politica, a cominciare dal diritto di cittadinanza, che divide la massa dei viventi bipedi implumi in due parti fortemente asimmetriche...".

⁶⁸ Idea non esclusiva del nostro sistema di *welfare*, ma rinvenibile in altri Paesi europei. Per una classificazione delle diverse tipologie di welfare europei si rinvia a J. LEWIS, J. OSTNER, *Gender and evolution of European social policies*, in ZES-Arbeitspapier, n. 4, 1994, Centre for social Policy Research, University of Bremen.

⁶⁹ Ci si riferisce al fatto che al verificarsi dell'innalzamento della scolarizzazione femminile a tutti i livelli non corrisponde, ad esempio, una parallela presenza delle donne nel mondo del lavoro o, ancora, che si assiste ad una specializzazione prevalentemente nelle materie umanistiche piuttosto che scientifiche e che fino al 2005 nonostante la presenza femminile nelle pubbliche amministrazioni fosse pari al 54% solo una minima percentuale rivestiva il ruolo di dirigente di prima fascia. Al contrario i dati presentati al Forum Pa 2019 evidenziano che, in dieci anni le dirigenti donne nel settore pubblico sono passate dal 42% al 50,6% del totale. Per una verifica dei dati del 2005 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Donne, innovazione e crescita*, Nota aggiuntiva al rapporto sullo stato di attuazione del Programma nazionale di riforma 2006-2008, in www.politichecomunitarie.it; per quelli attuali cfr. Forum PA in www.forumpa.it/riforma-pa/anziani-laureati-e-con-una-forte-presenza-femminile-a-forum-pa-2019-identikit-dei-dirigenti-pubblici-italiani.

⁷⁰ Consapevolezza che si ricava, ad esempio, dalla finanziaria per il 2008 il cui art. 2, comma 508 istituiva un fondo per il finanziamento del protocollo welfare con misure per sostenere l'occupazione femminile e favorire l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro.

Ciò non è però sufficiente.

L'instaurarsi di un circuito virtuoso nel rapporto tra le donne e l'Amministrazione presuppone un'analisi critica delle attenzioni che quest'ultima presta ai loro bisogni quali fruitrici di prestazioni. Una lettura del contesto da cui emergano i dati necessari in funzione di scelte strategiche che offrano risposte mirate alle esigenze di riequilibrio delle asimmetrie legate al genere⁷¹ anche attraverso una conquistata visibilità linguistica che contribuisca al superamento del loro "essere linguisticamente invisibili".

4. *L'asimmetria specchio della resistenza al cambiamento. Il femminile negato?*

In questo quadro, oltre al dato della presenza femminile nelle amministrazioni pubbliche e nelle istituzioni, ulteriore indicatore del cambiamento quale specchio dell'acquisita consapevolezza sociale del pieno ruolo assunto dalle donne anche nell'amministrazione, è la lingua⁷² o, meglio, l'evoluzione che, anche nei linguaggi, si sta verificando secondo un approccio di genere⁷³.

È vero, infatti, come si è in precedenza anticipato, che essendo questi il veicolo grazie al quale si instaurano le relazioni socializzanti⁷⁴ sia all'interno dell'amministrazione, che all'esterno, tra questa e il cittadino, la loro analisi consente di cogliere i cambiamenti in atto nell'ammi-

⁷¹ Penso, ad esempio, a strumenti quali il bilancio di genere nella sua duplice accezione di *gender budgeting* e di *gender auditing* dove il primo, sulla base di un'analisi anche politica del contesto, volge a comprendere le esigenze della popolazione e i bisogni di intervento evidenziando le differenze tra donne e uomini rispetto ai diversi stili di vita; mentre il secondo, consuntivo, il *gender auditing*, a ciclo amministrativo concluso, consente il monitoraggio delle attività degli enti e analizza risultati dell'attività condotta, misurandone l'impatto, per quanto possibile, sulla vita di uomini e donne rispetto ad equità efficienza ed efficacia.

⁷² "To name is to know; to know is to control", così C. PAGLIA, *Sexual personae: Arte e decadenza da Nefertiti a E. Dickinson*, Torino, 1990, 5.

⁷³ Sul fare ed essere comunicazione si rinvia a F. DANI, F. SPANTIGATI, *Strategie di messaggio*, Roma, 1986.

⁷⁴ Per un approfondimento sul valore della lingua e l'importanza delle relazioni tra gli individui grazie all'interazione mediata linguisticamente si rinvia a J. HABERMAS, *Teoria della morale*, Roma-Bari, 1994, 11 ss., 155.

nistrazione in riferimento a tali rapporti⁷⁵, attraverso una lettura del percorso di modernizzazione della lingua per tramite dei cambiamenti spontanei e di quelli indotti.

I primi (spontanei) conseguono all'influenza svolta dai mutamenti sociali che inducono modificazioni sostanziali nei confronti dell'atteggiamento verso il genere femminile; i secondi, invece, (indotti) derivano da puntuali azioni di natura socio-politica, da interventi di natura istituzionale⁷⁶.

In nessuno dei due casi il cambiamento deve essere letto come la conseguenza, o meglio, la ricerca dell'appiattimento di un genere rispetto all'altro. Bensì come l'affermazione, al tempo stesso, della diversità e pari dignità dei generi e, dunque, dei ruoli; anche nell'uso dei linguaggi che li caratterizzano. Dove il "vero rapporto tra valori simbolici nella lingua e valori concreti nella vita"⁷⁷ è la sintesi di quanto affermato già nel 1869 da G. Capponi, secondo cui "la lingua in Italia sarà ciò che gli italiani sapranno essere"⁷⁸.

Dove la visibilità della figura femminile sul piano linguistico diventa riconoscimento di uno *status* sociale di piena dignità socio professionale in virtù del principio che ciò che non si dice non esiste⁷⁹. Ma dove, a distanza di oltre trent'anni dalle Raccomandazioni e nonostante la recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019, è ancora diffusa, anche da parte delle donne, e ciò fa riflettere, la scelta di privilegiare il titolo maschile a quello femminile, in accordo all'idea che esso

⁷⁵ D. ZORZI CALÒ, *La lingua della burocrazia: il contributo dell'analisi linguistica alla definizione del rapporto tra amministrazione e cittadino*, in G. ARENA (a cura di), *La comunicazione generale*, Bologna, 1995, 435 ss.

⁷⁶ Si pensi, ad esempio, all'esperienza della Francia dove circa 20 anni fa una Commissione ha lavorato per la femminilizzazione dei nomi delle professioni o in Italia al *Manuale di stile* a cura di A. FIORITTO pubblicato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Bologna, 1997, 37-38 con suggerimenti per un uso non discriminatorio della lingua.

⁷⁷ Così A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna*, 1987, parte III.1 –Premessa.

⁷⁸ G. CAPPONI, *Fatti relativi alla storia della nostra lingua*, Nuova Antologia, 1869.

⁷⁹ C. ROBUSTELLI intervistata da Elena Ribet, *Ciò che non si dice non esiste*: in www.provincia.grosseto.it/pariopportunita/news definisce l'oscuramento linguistico della figura professionale e istituzionale femminile equivalente alla sua negazione. Questa posizione riprende considerazioni fatte già nel 1990 da C. PAGLIA, *Sexual personae*, cit.

indichi asetticamente la funzione, senza fare riferimento alla persona che la svolge. O, forse, verrebbe da ritenere, in ragione della consapevolezza di una generalizzata, inconscia, difficoltà di accettare che alcune figure siano riconducibili a donne e, pertanto, con l'idea che un titolo maschile faciliti la loro accettazione⁸⁰.

Dove, ancora, persistono luoghi comuni secondo cui la capacità di comunicazione delle donne sarebbe inferiore, a causa del fatto che tendono ad evidenziare i nessi e i significati emozionali piuttosto che i fatti come gli uomini⁸¹. In accordo all'idea di un mondo diviso a metà, dove l'intelletto femminile è considerato in qualche misura inferiore a quello maschile⁸².

⁸⁰ Da non dimenticare la riflessione di S. FREUD per il quale la negazione della femminilità riguarda in modo indifferenziato uomini e donne, se pure per ragioni diverse, *Analisi terminabile e interminabile*, in *Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse* (23, 1937, 209-40) con il titolo *Die endliche und die unendliche Analyse* poi pubblicato, nello stesso anno, in una traduzione inglese di Joan Riviere sul numero 4 dell' *International Journal of Psycho-analysis*.

⁸¹ Penso ad ARISTOTELE per il quale era "evidente" che la donna fosse esclusa dalla politica perché "per natura la donna è incapace di comando sulla ragione (logos)"; "per natura il maschio è superiore e la femmina inferiore, l'uno comanda, l'altra è comandata (Politica, I, 13)". La donna è rispetto all'uomo, quello che è lo schiavo rispetto al padrone, il lavoro manuale rispetto al lavoro mentale, il barbaro rispetto al greco. La donna è un uomo incompleto: se ne sta su un gradino più basso nella scala dello sviluppo (De gen. Animalium, II, 3); *Historiae Animalium*, VIII, I; Pol. I, 5). Ma penso anche a D. DAVID, *Differenze fra donne e uomini nei processi comunicativi* in ZANI, SELLERI, DAVID *La comunicazione - Modelli teorici e contesti sociali*, Roma, 1994 che arriva, addirittura, a parlare di bilinguismo per sottolineare la differenza di comportamento comunicativo tra i due generi. Nello stesso senso, ma con diverso approccio, L. IRIGARY, *Parlare non è mai neutro*, Roma, 1991 (titolo originale: *Parler n'est jamais neutre*, Paris, 1985) che motiva la diversità del linguaggio tra uomini e donne sulla base della specificità del soggetto femminile e ritiene il linguaggio inadeguato e incapace di dare una corretta espressione al sentire femminile. In letteratura penso a R. M. PIRSIG, *Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*, Milano, 1974, 76 che contrappone l'approccio romantico (stereotipicamente ricondotto al genere femminile) a quello classico (maschile) dove il primo (romantico) "si affida all'ispirazione, all'immaginazione, alla creatività e all'intuizione. I sentimenti predominano sui fatti". Il sentimento diviene guida. Il secondo, invece, (classico) "procede secondo ragione e sulla base di leggi che sono esse stesse la forma soggiacente del pensiero e del comportamento. Nella cultura europea è un modo di pensare squisitamente maschile, il che rende le discipline scientifiche, la giurisprudenza e la medicina poco allettanti per le donne".

⁸² Idea espressa chiaramente da B. CROCE, per tale ragione, aspramente contestato da Joyce Lussu. Cfr. J. LUSSU, *Lotte, ricordi e altro*, Roma, 1995.

Questo è lo stato dell'arte su cui riflettere. Ma, presumibilmente, ciò non basta.

Con una visione più ampia è doveroso anche ricordare che le scelte intraprese per considerare i cittadini e le cittadine secondo un'accezione "multipla", declinata rispetto ai diversi ruoli ricoperti nella società, nonché al genere, consentiranno di perfezionare il percorso verso una buona amministrazione. Di raggiungere lo sviluppo e il benessere sociale di entrambi i generi, là dove il primo non potrà che essere identificato nelle libertà reali di cui godono gli individui.

Dove anche il linguaggio, nel suo essere strumento per parlare da cittadini e ai cittadini, non è "lingua disonesta"⁸³ ma è anch'esso espressione della democrazia; di quella democrazia nella quale non trova spazio la negazione del femminile quale negazione della dignità della persona⁸⁴.

Bibliografia

AAVV, *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione*, Roma, 2017

A.S. AGRÒ, *Commento all'art. 3 comma 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, 1975

AAVV, *Pari opportunità. La modifica dell'art. 51 della Costituzione e le leggi elettorali*, Astrid, Roma, 2003, in www.astridonline.it

A. ANZON DEMMIG, *Dignità delle donne e parità tra i sessi nell'accesso a uffici pubblici e a cariche elettive (a proposito della protesta di costituzionaliste e costituzionalisti)*, *Osservatorio costituzionale*, 3/2018

G. ANDREOTTI, *Il peccato di assenza*, in *Il popolo*, 23 maggio 1945

G. ARENA, *Nuovi diritti e nuovi poteri*, in *La necessaria discontinuità*, Bologna, 1990

ARISTOTELE (Politica, I, 13) a cura di R. LAURENTI, GLF, Roma-Bari, 1986

A. BALDASSARRE - G. SCACCIA, *La rappresentanza politica nel parlamento europeo e negli Stati membri dell'Unione*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2003

⁸³ Espressione forte, mutuata da C. GIUNTA, *La lingua disonesta: come scrivono al Ministero dell'istruzione*, in <http://www.internazionale.it> se pure utilizzata in un diverso contesto e in quella sede riferita invece alla lingua usata da chi "non ha le idee chiare... e lascia a chi deve leggere il compito di decifrare, di leggere fra le righe".

⁸⁴ Diffusamente sul rapporto tra democrazia, articolo 3 della Costituzione e dignità della persona G. ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, Torino, 2007.

M.V. BALLESTRERO, *La Costituzione e il lavoro delle donne. Eguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità*, in *I diritti delle donne nella Costituzione* (a cura di M. Gigante), Napoli 2007

M.V. BALLESTRERO, *Il diritto del lavoro e la differenza di genere*, in *Riv. giur. del lavoro e della previdenza sociale*, 1998

M. BENEDETTI, G. BERTEZZORO, H. CAROLI CASAVOLA, M. DE BELLIS, E. MORLINO, S. PELLIZZARI, *La parità di genere nella pubblica amministrazione*, Napoli, 2013

M. G. BERNARDINI, B. CASALINI, O. GIOLO, L. RE, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Methexis, Bollettino telematico di Filosofia politica, 2018

F. BIMBI - A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Torino, 1997

N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, Riv. trim. dir. proc. civile, 1950

N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990

M. BOZZANO, *Assessing Gender Inequality among Italian Regions: The Italian Gender Gap Index*, Quaderni del Dipartimento di economia politica e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Pavia, 2012

I. CALVINO, *Per ora sommersi dall'antilingua*, Il Giorno, 3 febbraio 1965, ora in *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Einaudi, 1980

G. CAPPONI, *Fatti relativi alla storia della nostra lingua*, Nuova Antologia, 1869

M. R. CARDIA, *Il ruolo delle donne nelle istituzioni politiche in Sardegna*, in *Nel segno dell'empowerment femminile*, a cura di C. DAU NOVELLI, Cagliari, 2007

M. R. CARDIA - S. BENUSSI, *Amministratrici e amministratori in Sardegna*, Cagliari, 2005

M. F. BAGUES, M. SYLOS LABINI, N. ZINOVYEVA, *Le quote rosa non superano l'abilitazione*, in *lavoce.info*, 24 giugno 2014

A. CARDINALETTI, G. GIUSTI, *Il sessismo nella lingua italiana. Riflessioni sui lavori di A. Sabatini*, Rass.it. di linguistica applicata, 1991

L. CARLASSARE, *La rappresentanza femminile. Principi formali ed effettività*, in F. BIMBI - A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Torino, 1997

L. CARLASSARE, *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n.49: la fine di un equivoco*, in *Giur. Cost.* 2003

P. CARNEVALE, *La revisione costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna problematica*, Rivista AIC 1/2013

T. CASADEI, (a cura di) *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, 201

F. CASAVOLA, *I diritti umani*, Padova, 1997

S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013

A. CAVARERO, *Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale*, RN, 2007

- G. CHITI, *Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam*, in Riv. It. dir. pubbl. com., 2000
- P. CITATI, I. CALVINO, C. SEGRE, *Nuove questioni linguistiche*, a.c. di O. PARLANGELI, *La nuova questione della lingua*, Brescia, 1971
- A. COLOMBO, *Letteratura e potere*, Bologna, 140 ss, ristampato da Mengaldo, *Il Novecento*, Bologna, 1994
- F. CORBUSIERO, P. MATURI, E. RUPINI, (a cura di), *Genere e linguaggio: i segni dell'uguaglianza e della diversità*, Milano, 2016
- L. CORNERO (a cura di), *Una, nessuna...a quando centomila?* Roma, 2001
- M. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in L. Schena (a cura di), *La lingua del diritto*, Roma 1997
- F. COVINO, *La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica*, in *Rivista AIC*, 3, 2012
- D. DAVID, *Differenze fra donne e uomini nei processi comunicativi* in ZANI, SELLERI, DAVID *La comunicazione - Modelli teorici e contesti sociali*, Roma, 1994
- F. DANI, F. SPANTIGATI, *Strategie di messaggio*, Roma, 1986
- A. DEFFENU, *La revisione virtuale dell'art.51 Cost.*, Quaderni di diritto costituzionale, n.3/2002
- T. DE MAURO, *In principio c'era la parola*, Bologna, 2009
- G. DEMBSHER, *Manuale, o sia la guida per migliorare lo stile di cancelleria*, Milano 1830
- M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma 2017
- I. DOMIJANNI, *Eredi al tramonto. Fine della politica e politica della differenza*, in M. TRONTI, *Politica e destino*, Roma, 2006
- R. DORE, *Il lavoro nel mondo che cambia*, Bologna, 2005
- A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH (a cura di) *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, 2005
- A. FALCONE, *Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano*, in *Rivista AIC* n.1/2016
- L. FERRAJOLI, *Il significato del principio di uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, nn. 2-3/1994
- L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, n. 2/1993
- M. FINEMAN, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, *Emory Law Journal*, 2010, 60 (2)
- M. FINEMAN, *The Vulnerable Subject : anchoring Equality in the Human Condition*, *Yale Journal of Law and Feminism*, 20 (1), 2008
- A. FIORITTO, *Manuale di stile, Strumenti per semplificare il linguaggio nelle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, Bologna, 1997
- M. FORCINA, F. PERRONE, F. PERRONE (a cura di), *Donne, politica e istituzioni*, Lecce, 2007

- R. FRATTINI, P.ROSSI, *Report sulle donne nell'università italiana*, in *Meno di Zero*, 2012
- S. FREDMAN, *Substantive equality revisited: A rejoinder to Catharine Mac Kinnon*, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 14, Issue 3, July 2016
- S. FREUD, *Analisi terminabile e interminabile*, ed.it.a cura di G. CLORNI, Torino, 1977, già in *Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse* 1937
- J. GAAKER, F. OST (eds.), *Crossing borders: law, language and literature*, Nijmegen, 2008
- L. GAETA, L. ZOPPOLI (a cura di), *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive*, Torino, 1992
- P. GAIOTTI DE BIASE, *La cittadinanza dimezzata. Il percorso delle donne nelle istituzioni della Repubblica*, in M.L. BOCCIA, I. PERETTI (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, in *Democrazia e diritto*, I, 1988
- L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH, Bologna, 2005
- L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, *Foro Italiano* 1996
- G. GIANNINI, *Equità insopprimibile eleganza. Gonne e pantaloni in politica*. In *L'uomo qualunque*, 27 dicembre 1944
- J. GIBBONS, *Language and the Law*, in *Annual Review of Applied Linguistics*, Vol. 19, Jan. 1999, Cambridge
- O. GIOLO, *Le periferie del patriarcato. L'uguaglianza, i diritti umani e le donne*, in T. CASADEI, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni e aporie*, Torino, 2012
- C. GIORGI, *L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale, costituzionalismo.it*, 3/2017
- C. GIUNTA, *La lingua disonesta: come scrivono al Ministero dell' Istruzione*, in <<http://www.internazionale.it>>
- A.M. GUIDI CINGOLANI, *La partecipazione delle donne alla vita politica*, in *Il popolo*, quotidiano della Democrazia Cristiana, 3.1. 1945
- J. HABERMAS, *Teoria della morale*, Roma - Bari, 1994
- G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, (trad.it. V. Cicero) Milano, 1995
- F. HERITIER, *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza*, Roma-Bari, 1997
- P. HUTTER, *Donne: la discriminazione inconsapevole nella neo lingua italiana*, marzo 2014, ilfattoquotidiano.it
- R. KANTER, *Men and women of the Corporation*, Basic books, NY., 1977
- L. IRIGARY, *Parlare non è mai neutro*, Roma, 1991 (titolo originale: *Parler n'est jamais neutre*, Paris, 1985)
- L. IRIGARAY, *Io tu, noi. Per una cultura della differenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992
- A.M. ISASTIA, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, in *Salvatore Mo-*

relli (1824-1880): Emancipazionismo e democrazia nell'ottocento europeo, a cura di G. CONTI ODORISIO, Roma, 1992

D. IZZI, *Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti*, Napoli, 2005

M. JORI - A. PINTORE, (a cura di) *Law and Language, The Italian Analytical School*, Liverpool, 1997

G. LAKOFF, M. JOHNSON, *Metaphors We live By*, Chicago, 1980

J. LUSSU, *Lotte, ricordi e altro*, Roma, 1995

S. LEPRI, 5 agosto 2013, *Le scorrettezze culturali del linguaggio*, in giulia.globalist.it.

G. LEPSCHY, *Nuovi saggi di linguistica italiana, Lingua e sessismo*, Bologna, 1989

A. LEVI, *Diritto e linguaggio*, in *Studi dedicati a G. Del Vecchio*, II, Modena, 1932

J. LEWIS -J. OSTNER, *Gender and evolution of European social policies*, in ZES-Arbeitspapier, n. 4, 1994, Centre for social Policy Research, University of Bremen

LIBRERIA DELLE DONNE MILANO (a cura di), *Non credere di avere diritti*, Torino, 1987

D. LUCCA, *Ministra: una parola bellissima*, n il fattoquotidiano.it, 7 marzo 2014

C. MCKINNON, *Substantive equality: A perspective*, Minnesota Law Review, 2011

P. MARSOCCI (a cura di), *Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo. Atti degli incontri del progetto Eupolis*, vol. II, Napoli, 2016

S. NICCOLAI, *Non per piacer mio... un appunto sulle azioni positive a favore delle donne in materia elettorale*, in *Presente e futuro*, n. 16, 20

S. NICCOLAI, *La partecipazione politica delle donne in sessant'anni di trasformazioni della politica e delle donne*, in *Nel segno dell'empowerment femminile*, a cura di C. DAU NOVELLI, Cagliari, 2007

S. NICCOLAI, *Nomine, contro la carica dei 21 uomini il rimedio non sono le quote*, Manifesto, 26 luglio 2018

M. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, 2001.

Q. ORAZIO FLACCO, *Odi*, III, 24, in G. NUZZO, *Rileggere la lirica di Orazio*, Palermo, 2005

C. PAGLIA, *Sexual personae: Arte e decadenza da Nefertiti a E. Dickinson*, Torino, 1990

L. PALADIN, *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Milano, 1965

P. PAOLONI (a cura di) *I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari*, Roma 2016
 nee guida darlamento per un linguaggio neutro speciper P. P. PASOLINI, *Nuove questioni linguistiche*, Rinascita, a. XXI, n.51, 26/12/1964

P. P. PASOLINI, *Empirismo eretico*, 1972, Milano, (poi 2000)

R. M. PIRSIG, *Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*, Milano, 1974

- G. PISTORIO, *Le donne nell'ordinamento comunitario*, in M. GIGANTE (a cura di), *I diritti delle donne nella costituzione*, Napoli, 2007
- A. POGGI, *Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali*, in *Atti del Convegno Le donne e le politiche di pari opportunità nel quadro della nuova riforma del lavoro*, Università di Ferrara, 8 novembre 2002
- E. PORZIO SERRAVALLE (a cura di) *Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola, nella vita*, I-II, Milano, 2001
- B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze, 2012
- T. RASO, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, 2005
- C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere. Problemi attuali dell'italiano. Studi italiani di linguistica teorica e applicata*, Pisa, 2000
- C. ROBUSTELLI, intervista di Elena Ribet, *Ciò che non si dice non esiste*: in www.provincia.grosseto.it/pariopportunita/news
- C. ROBUSTELLI, *Sindaco e Sindaca: il linguaggio di genere*, Roma-Firenze 2016
- C. ROBUSTELLI, *Donne, grammatica e media. Suggerimenti per l'uso dell'italiano*, in M. T. MANUELLI (a cura di), INPGI, 2014, http://www.giulia.globalist.it/giuliaglobalistit/Downloads/Donne_grammatica_media.pdf
- C. ROBUSTELLI, *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte*, in M. CORTELAZZO (a cura di), *Politicamente o linguisticamente corretto. Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*. Quaderni della Rete per l'Eccellenza dell'Italiano istituzionale, 2, 2014: http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/10rei_robustelli.pdf
- C. ROBUSTELLI, *Donne, grammatica e media*, 2014,
- S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012
- S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, *Filosofia Politica*, 3, 2007
- R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*. Traduzione e A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, parte III.1. *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Nazionale per le Pari opportunità tra uomo e donna, Roma, 1987
- diritto*, 2000
- R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007
- I. SALZA, *Le regole sulla partecipazione delle donne alla politica: dalle cosiddette quote rosa al rinnovato quadro costituzionale*, in *Astrid Rassegna on line* www.astridonline.it anno 4, n.66, *Rassegna parlamentare* n.1/2008
- N. SBANO, (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna, 2004

- R. SCARCIGLIA, *Comparación jurídica y lenguaje*, in ID., *Introducción al Derecho Constitucional Comparado*, Madrid, 2011
- U. SCARPELLI, *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976
- A. K. SEN, *La disegualianza. Un esame critico*, Bologna, 1992
- S. SHANE, *Language and the Law*, London-New York, 2006
- A. SIMONE, *I talenti delle donne: l'intelligenza femminile al lavoro*, Torino, 2014
- P. SLOTERDDIJK, *Lode all'asimmetria*, in *Il mondo dentro il capitale*, Milano, 2006
- E. SAPIR, B.L.WHORF, *Linguaggio e relatività*, in M. CARASSAI E. CRUCIANELLI (a cura di), Roma, 2017
- E. SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti, 1861-2000*, Milano, 2004
- SOFOCLE, *Antigone*, a cura di G. CITTON, raccolta "Donne contro", Milano, 2000
- E. M. THÜNE, *L'acqua in movimento. Questioni di genere grammaticale e lessico femminile* in G. MARCATO, *Donna e linguaggio*, Padova, 1995
- B.TONOLETTI, *Testi giuridici ed efficienza della pubblica amministrazione*, in AAVV, *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Atti del Convegno, Senato della Repubblica, Roma, 2017
- T. TREU, *Commento all'art.37 della Costituzione* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, 1975
- VILLA P. (a cura di), *Differenziali retributivi di genere: come misurare e come leggere il differenziale salariale tra uomini e donne*, 2010
- G. ZAGREBELSKY, *Dimmi Pericle cos'è la giustizia*, Cagliari, *Lectio magistralis*, inaugurazione AA. 2008-2009
- G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1991
- G. ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, Torino, 2007
- D. ZORZI CALÒ, *La lingua della burocrazia: il contributo dell'analisi linguistica alla definizione del rapporto tra amministrazione e cittadino*, in G. ARENA (a cura di), *La comunicazione generale*, Bologna, 1995
- S. ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra "pretese di giustizia e" "pretese di diritto". Alcune considerazioni critiche*, in *Politica del diritto*, Bologna 2016
- M. WOLLSTONECRAFT, *A Vindication of the Rights of Woman*, Boston, 1792, trad.it. *I diritti delle donne*, Roma, Milano, 2006